

TI_GERICHTE 9.2020.86 vom 15. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2020.86

FR: TI_GERICHTE 9.2020.86 du 15 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 9.2020.86 del 15 dicembre 2020

Regeste

Reclamo contro diniego di autorizzazione a vendita immobiliare; incapacità processuale del curatelato, carenza di legittimazione attiva sia dei proprietari del fondo che della madre del curatelato

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC). I. Capacità processuale di RE 1

E. 2

Nelle sue osservazioni l'Autorità di protezione ha eccepito l'assenza di capacità processuale di RE 1, a beneficio di una curatela generale in quanto incapace di intendere e di volere e ha chiesto di giudicare inammissibile il suo gravame. L'avv. PR 1, abilitato con procura sottoscritta da RE 1 nel luglio 2020 (cfr. allegato a lettera 19 agosto 2020), ha considerato che la curatela generale “ non impedisce in ogni modo al curatelato di potersi rivolgere e farsi ulteriormente rappresentare da un legale nell'ambito di questioni che riguardano fondi di sua proprietà e o per qualsiasi altra attività ” (replica, pag. 2). Ha inoltre rilevato che il mancato coinvolgimento della curatrice nella sottoscrizione della procura risulta “ una questione superata ”, essendoci una “unità di intenti del rappresentante legale nonché del curatore ”, avendo quest'ultima inoltrato la richiesta di autorizzazione alla firma del contratto di compravendita immobiliare, senza presentare osservazioni al reclamo (replica, pag. 2).

E. 2.1

Giusta l'art. 67 cpv. 1 CPC ha capacità processuale chi ha l'esercizio dei diritti civili. Chi non ha l'esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC); se è capace di discernimento, può ad ogni modo esercitare autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità (art. 67 cpv. 3 lett. a CPC) o, in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso gli atti necessari (art. 67 cpv. 3 lett. b CPC).

Giusta l'art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno d'aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1); l'interessato è privato per legge dell'esercizio dei diritti civili (cpv. 2). In forza dell'art. 19 c cpv. 1 CC – il cui principio è ricordato anche nel diritto di protezione, all'art. 407 CC – e fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le persone capaci di discernimento che non hanno l'esercizio dei diritti civili possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni dell'autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172, consid. 8.1; S teinauer/ Fountoulakis , *Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte*, 2014, n. 218 pag. 52; Meier/De Luze , *Droit des personnes*, 2014, n. 165 pag. 93; n. 174-179 pag. 97-98; COPMA, *Droit de la protection de l'adulte*, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Henkel , in: BSK Erwachsenenenschutz, 2012, ad art. 394 CC n. 34). La capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier/De Luze , *Droit des personnes*, 2014, n. 177 pag. 98).

E. 2.2

È pacifico nella fattispecie che RE 1 è a beneficio di una curatela generale ed è dunque privato per legge dell'esercizio dei diritti civili, ragion per cui non può esercitare in autonomia la sua capacità processuale ma soltanto per il tramite del suo rappresentante legale, la curatrice generale CURA 1. Tuttavia, considerato come la facoltà di interporre reclamo ai sensi dell'art. 450 CC – così come quella di incaricare un rappresentante legale a tale scopo – viene annoverata dalla dottrina quale diritto strettamente personale, essa può dunque essere esercitata in piena autonomia anche dalle persone private dei diritti civili, purché capaci di discernimento. Ciò non è tuttavia il caso di RE 1, che presenta dalla nascita una disabilità mentale e che a causa di tale durevole incapacità di discernimento è stato posto sotto curatela generale (art. 398 cpv. 1 CC; v. ad es. la richiesta di curatela del 6 dicembre 2016 della madre o anche l'e-mail 16 febbraio 2018 dell'Autorità di protezione). Visto in particolare il carattere immobiliare del negozio giuridico in questione, l'incapacità di discernimento del curatelato deve dunque essere presunta (cfr. Meier/De Luze , *Droit des personnes*, 2014, n. 104 pag. 62). Nei loro memoriali i reclamanti medesimi non contestano nemmeno che il curatelato non sia “ in grado di comprendere la portata della decisione avversata e nemmeno le conseguenze della vendita del fondo ” (osservazioni 23 settembre 2020). In assenza di concorso della curatrice, sua rappresentante legale, non può dunque essere riconosciuta a RE 1 alcuna capacità processuale, né può essere considerata valida la procura in favore dell'avv. PR 1 da lui sottoscritta. Diversamente da quanto affermato in replica, la questione del consenso della curatrice generale all'operazione appare tutt'altro che “ superata ” (pag. 2). Quest'ultima, oltre a non aver ratificato il reclamo (né la sottoscrizione della procura all'avv. PR 1), si era già espressa negativamente sull'opportunità di effettuare l'operazione immobiliare in questione nel suo scritto 24 giugno 2020 e neppure ha postulato all'Autorità di protezione una formale richiesta di autorizzare l'operazione immobiliare in questione ai sensi dell'art. 416 cpv. 1 n. 4 CC (essendosi in realtà limitata a trasmettere all'Autorità di protezione gli scritti pervenuti dal promotore immobiliare). Per quanto attiene a RE 1 non è pertanto possibile entrare nel merito del reclamo per carenza di un necessario presupposto processuale (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. c CPC). II. Legittimazione a ricorrere dei membri della comunione ereditaria

E. 3

Oltre alla carenza di capacità processuale di RE 1 evidenziata sopra, si osserva che i reclamanti si sono definiti “ legittimati a ricorrere in quanto proprietari in comune (comunione ereditaria) della particella n. _____, oggetto della vertenza ” (reclamo, pag. 2). Nelle sue osservazioni l’Autorità di protezione ha eccepito il fatto che il terzo membro della comunione ereditaria non abbia impugnato la decisione in questione (pag. 2).

E. 3.1

Ai sensi dell’art. 602 CC, quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità fino alla divisione (cpv. 1); i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2). In virtù del rapporto giuridico che lega gli eredi, essi possono pertanto agire solo congiuntamente quale litisconsorzio necessario (art. 70 CPC), espressione processuale di questo regime di diritto materiale che li vede congiuntamente titolari dei diritti (riservati i casi di nomina di un rappresentante legale ai sensi dell’art. 602 cpv. 3 CC, di un amministratore della successione ex art. 544 CC oppure di un esecutore testamentario ex art. 518 CC; cfr. DTF 144 III 277 consid. 3.2; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, n. 21-22 ad art. 70 CPC). Qualora i litisconsorti non agiscano congiuntamente vi è difetto di legittimazione attiva e la domanda andrà respinta (e non giudicata inammissibile; DTF 140 III 598 consid. 3.2; DTF 138 III 737 consid. 2; Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, n. 9 ad art. 70 CPC).

E. 3.2

Nel caso concreto, il patrocinatore dei reclamanti – pure a beneficio di una procura rilasciata nel luglio 2020 da PI 1, terzo componente della comunione ereditaria (doc. E) – afferma che quest’ultimo “ non ha impugnato la decisione dell’ARP _____ ritenuto che già il fratello RE 1 e la madre avevano proceduto in tal senso ” (replica, pag. 3). Siccome PI 1 è pure favorevole alla vendita del fondo in questione, i reclamanti ritengono che “ l’esito auspicato positivo del presente reclamo rispecchierà dunque a pieno la volontà di tutti i componenti della comunione ereditaria ”, (replica, pag. 3 e dichiarazione doc. D). Dalle spiegazioni fornite dal legale risulta pertanto che la scelta di non interporre reclamo a nome e per conto di PI 1, nonostante i tre siano proprietari in comune del fondo in qualità di membri della comunione ereditaria del defunto padre, è stata deliberata. Anche se RE 1 avesse avuto la necessaria capacità giuridica – ciò che non è il caso nella fattispecie – il reclamo sarebbe ad ogni modo da respingere per difetto di legittimazione attiva, l’azione non essendo stata introdotta da tutte le parti tenute a procedere in comune. III.
Legittimazione a ricorrere di RE 2

E. 4

Occorre infine determinarsi sulla questione di sapere se alla sola RE 2 possa essere riconosciuta la legittimazione ricorsuale necessaria per impugnare il diniego di autorizzazione in oggetto.

E. 4.1

RE 2 non è parte al procedimento di protezione ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è tuttavia conferita anche alle persone vicine all'interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC). Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato» ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di *praesumptio hominis*), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Qualora la persona vicina non agisca nell'interesse del curatelato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, *Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l'adulte – une Prozesstandschaft?*, pag. 852). Ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, *Droit de la filiation*, n. 1808; Meier/De Luze, *Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l'adulte – une Prozesstandschaft?*, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio, pag. 6471).

E. 4.2

Nel caso concreto la reclamante è sicuramente persona vicina a RE 1, che è suo figlio e con il quale convive. Non risulta tuttavia che ella impugni la decisione nell'interesse di quest'ultimo: nel reclamo si afferma infatti che “ pur comprendendo la necessità di agire nell'interesse del curatelato ”, che non necessità di ulteriori liquidità, “ la situazione di fatto esige un'analisi maggiormente approfondita che possa tenere conto anche delle esigenze e necessità degli altri proprietari comuni, non da ultimo della loro situazione finanziaria ” (replica, pag. 3). In effetti, se la situazione del curatelato è stabile, “ lo stesso non vale per quanto riguarda quella degli altri proprietari i quali presentano qualche difficoltà a far fronte a tutte le proprie spese ”; gli interessi del curatelato sarebbero in ogni caso “ correlati con quelli del fratello e della madre ” (replica, pag. 4). Appare dunque dichiarato che l'obiettivo primario dell'impugnativa – ma anche dell'operazione immobiliare in quanto tale, in base a quanto si evince dagli atti – non è la difesa degli interessi del curatelato ma di quelli di terzi. Ritenuto che la persona vicina non agisce nell'interesse di RE 1, non le si può riconoscere una legittimazione attiva ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 2 CC ma deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC. Anche come terzo, tuttavia, RE 2 non può vedersi riconoscere alcuna legittimazione a ricorrere. Come visto, l'art. 450 cpv. 2 n. 3 CC permette anche a terze persone di impugnare una decisione dell'Autorità di protezione, laddove esse facciano valere un interesse giuridico proprio, specialmente protetto dal diritto

di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione. Ciò non è il caso in concreto, nella misura in cui l'interesse soggettivo di RE 2 non ricade certo fra quelli che le norme sulla protezione dei minori intendono tutelare. Non potendo riconoscere a RE 2 una legittimazione al reclamo ai sensi dell'art. 450 cpv. 2 CC, la sua impugnativa non può pertanto che essere respinta.

E. 5

Gli oneri del reclamo seguono la soccombenza. Ritenuto come la rappresentanza processuale di RE 1 da parte dell'avv. PR 1 non sia stata considerata valida, tasse e spese di giudizio non possono essere poste a carico dell'interessato. Esse vanno dunque poste integralmente a carico di RE 2. Non si assegnano ripetibili.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.